

# Regolamento di funzionamento del collegio dei direttori di dipartimento

(emanato con D.R. n. 8413 del 25/10/2000)

## INDICE

- Art. 1 – Istituzione
- Art. 2 – Fonte normativa della regolamentazione
- Art. 3 – Attribuzioni
- Art. 4 – Convocazione
- Art. 5 – Quorum delle sedute e delega di rappresentanza
- Art. 6 – Partecipazione dei Segretari amministrativi
- Art. 7 – Modifiche dell'ordine dei lavori
- Art. 8 – Disciplina delle sedute
- Art. 9 – Modalità e disciplina degli interventi
- Art. 10 – Numero legale
- Art. 11 – Mozione d'ordine
- Art. 12 – votazione
- Art. 13 – Verbalizzazione delle sedute e riservatezza degli atti
- Art. 14 – Attribuzioni del Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento
- Art. 15 – Il Presidente
- Art. 16 – Approvazione del Regolamento
- Art. 17 – Modifiche di Regolamento

### Art. 1 – Istituzione

Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è istituito ai sensi dell'art. 31 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n. 7772 del 22.10.1996 e pubblicato nel supplemento n°183 della G.U. n. 255 del 30.10.1996 e successive modifiche. Il Collegio ha sede, con il suo Ufficio di Presidenza, presso il Palazzo Ateneo e si riunisce, di norma, presso la Sala Consiglio del Rettorato.

### Art. 2 – Fonte normativa della regolamentazione

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 59 del Regolamento Generale di Ateneo.

### Art. 3 – Attribuzioni

Il Collegio dei Direttori di Dipartimento ha funzioni consultive e propositive nei riguardi degli organi di governo e cura l'istruttoria di tematiche ad esso demandate dal Senato Accademico e dal

Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Direttori di Dipartimento svolge altresì attività di coordinamento tra i Dipartimenti, nonché di collegamento tra dette strutture, il Rettore e il Direttore Amministrativo.

Esprime i pareri richiesti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e formula proposte su tutte le materie di competenza dei Dipartimenti.

Favorisce l'uniforme applicazione all'interno dei Dipartimenti delle procedure amministrative previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Fornisce al Consiglio di Amministrazione, indicazioni in ordine alle linee programmatiche della gestione finanziaria cui deve ispirarsi il Bilancio di previsione dell'Università.

Promuove forme di coordinamento delle attività scientifiche e dei servizi per la ricerca anche in rapporto con il territorio.

#### Art. 4 – Convocazione

Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è convocato dal Presidente ordinariamente almeno sei volte l'anno secondo un calendario orientativo prestabilito, nonché quando lo richieda almeno 1/5 dei componenti. La convocazione con il relativo ordine del giorno deve essere spedita via fax o e-mail, almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Per motivi d'urgenza il Presidente può convocare il Collegio dei Direttori in seduta straordinaria senza il rispetto dei termini di cui innanzi.

#### Art. 5 – Quorum delle sedute e delega di rappresentanza

Il Collegio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti; nel computo per la determinazione della maggioranza non si tiene conto di quanti abbiano giustificato per iscritto l'assenza; comunque è richiesta la presenza almeno di 1/3 dei componenti. Ciascun Direttore di Dipartimento, in caso di impedimento proprio e del docente legittimato alla sostituzione, può designare un professore di ruolo dello stesso Dipartimento che partecipi al Collegio, senza diritto di voto e senza che la sua presenza concorra alla valida costituzione dell'Organo.

#### Art. 6 – Partecipazione dei Segretari amministrativi

Al fine di favorire l'uniforme applicazione delle procedure previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, il Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, può convocare i Segretari Amministrativi di Dipartimento affinché partecipino alla riunione del Collegio con funzione consultiva.

#### Art. 7 – Modifiche dell'ordine dei lavori

In apertura di seduta il Presidente propone eventuali modifiche dell'ordine dei punti della convocazione e chiede il consenso dei presenti per votazione.

Eventuali punti aggiuntivi all'O.d.G devono essere comunicati ai componenti almeno 24 ore prima della riunione.

#### Art. 8 – Disciplina delle sedute

Il Presidente pone in discussione i punti dell'ordine concedendo la parola a coloro che ne fanno richiesta. Al termine della discussione il Presidente pone in votazione le proposte.

#### Art. 9 – Modalità e disciplina degli interventi

Ad ogni componente il Collegio, è consentito di prendere la parola su ogni punto all'O.d.G. La durata dell'intervento non deve eccedere i 5 minuti. È consentito un secondo intervento sullo stesso argomento per una durata di non più di 3 minuti.

Terminata la discussione generale, può essere concessa la parola per dichiarazione di voto: una contraria, una favorevole, ognuna della durata di non più di 3 minuti.

#### Art. 10 – Numero legale

La verifica del numero legale può essere richiesta in qualunque momento, salvo che dopo l'inizio delle operazioni di voto e fino alla loro conclusione.

#### Art. 11 – Mozione d'ordine

Le mozioni riguardanti il Regolamento hanno la precedenza sulla discussione principale. Sulle mozioni d'ordine sono ammessi soltanto un intervento contrario ed uno favorevole per non più di 3 minuti ciascuno.

#### Art. 12 – Votazione

Gli atti deliberativi del Collegio dei Direttori di Dipartimento vengono approvati per alzata di mano o, su richiesta, per appello nominale e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per i casi che riguardino persone, si procede a scrutinio segreto.

#### Art. 13 – Verbalizzazione delle sedute e riservatezza degli atti

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario della struttura amministrativa di supporto. Il segretario è responsabile della custodia degli atti e del procedimento di esecuzione delle deliberazioni.

#### Art. 14 – Attribuzioni del Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento

Il Presidente ha la rappresentanza del Collegio, convoca e presiede il Collegio e sovrintende all'esecuzione delle rispettive delibere. Promuove le attività del Collegio.

Il Presidente tiene i rapporti con gli organi accademici, trasmette ai competenti organi accademici le richieste, i pareri e le proposte formulate dal Collegio nonché le risposte a quesiti posti al Collegio stesso.

Tali documenti, se non approvati all'unanimità, devono contenere l'indicazione esplicita della posizione dei vari componenti il Collegio.

#### Art. 15 – Il Presidente

Il Presidente assicura l'esecuzione degli atti e delle proposte deliberate dal Collegio, anche coordinando e organizzando le rappresentanze del Collegio in seno agli altri organi di governo. Per l'espletamento di tutte le funzioni di cui innanzi, il Presidente si avvale della struttura amministrativa di supporto.

#### Art. 16 – Approvazione del Regolamento

Il presente Regolamento è adottato dal Collegio dei Direttori di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed entra in vigore all'atto dell'emanazione.

#### Art. 17 – Modifiche di Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed acquistano efficacia con la stessa procedura prevista per l'emanazione.

N. B.: Regolamento aggiornato al 26 aprile 2004